

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
 pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
 Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 78 (R.G. 472) del 05-06-2020

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
GIG n.: Z902D39F66

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- a) 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- b) 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- c) 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016, dalla n. 388 del 26 Agosto 2016 alla n. 634 del 13 Febbraio 2020, aventi per oggetto

“Disposizioni/ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 Agosto 2016”;

VISTA La delibera di Giunta Comunale n. 12 del 16/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021, oltre all’approvazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018, avente per oggetto Ordinanza del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici, con la quale si approva il secondo elenco delle opere pubbliche per la ricostruzione degli immobili di proprietà pubblica a seguito della crisi sismica 2016;

PRESO ATTO che all’interno dell’allegato approvato con la suddetta Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018, è inserito l’immobile catastalmente distinto al Fg. 43 P.lla 365 denominato “Ex Casa del Fascio”, che ospitava gli uffici dell’area tecnico – manutentiva e della polizia municipale del Comune di Amandola;

CONSIDERATO che le opere restauro con adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ex casa del fascio risulta un intervento urgente e prioritario in quanto l’attuale temporanea ubicazione dell’area tecnico – manutentiva e polizia municipale non dispone di spazi consoni ed adeguati al corretto svolgimento delle proprie funzioni, oltre all’assenza di spazi per la ricezione del pubblico;

VISTA la Scheda di valutazione di congruità dell’importo richiesto (C.I.R.) e dei relativi elaborati redatti dai tecnici dell’area tecnico – manutentiva del Comune di Amandola per l’immobile in oggetto con la quale si è determinato l’importo complessivo del progetto per € 660.000,00 ai fini dell’adeguamento sismico dell’immobile in oggetto, inviata all’ufficio speciale per la ricostruzione con nota prot. Comunale n. 18010 del 28/12/2019;

VISTA la comunicazione pervenuta con nota prot. Comunale n. 562 del 14/01/2019 dall’ufficio speciale per la ricostruzione con la quale si è valutato positivamente la valutazione di congruità dell’importo richiesto di cui alla nota suddetta;

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 33 (Reg. Gen. n. 138) del 18/02/2020, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Restauro con adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ex casa del fascio – affidamento prove sui materiali”, con la quale si sono affidate le prove sui materiali alla ditta La.Te.Ma. s.r.l. di Montegiorgio (FM);

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 46 (Reg. Gen. n. 218) del 10/03/2020, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Restauro con adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ex casa del fascio – affidamento servizi di ingegneria ed architettura per redazione relazione geologica”, con la quale si è affidato lo studio geologico al geol. Pompei Matteo di Monte San Martino (MC);

VISTA la Determinazione dell’Area Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 47 (Reg. Gen. n. 226) del 10/03/2020, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Restauro con adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ex casa del fascio – affidamento servizi di ingegneria ed architettura per collaborazione progetto strutturale”, con la quale si è affidato al ing. Scali Fabio la collaborazione per il progetto strutturale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i servizi di “EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

DATO ATTO che per la definizione degli interventi necessari per i lavori di adeguamento sismico dell’immobile occorre eseguire indagini geognostiche al fine di definire i parametri geognostici di progettazione;

DATO ATTO che per l'espletamento delle opere è stato redatto dall'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi computo dei lavori da eseguire per l'importo complessivo pari a € 2.414,20 oltre IVA di legge al 22%;

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare i servizi di EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO – AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO che è stata contattata in via informale la ditta GeoIside snc di Prezzavento R. & C. di Ascoli Piceno, P.IVA 01666480445, resasi subito disponibile all'esecuzione delle opere in oggetto;

DATO ATTO che la ditta GeoIside snc di Prezzavento R. & C. di Ascoli Piceno, P.IVA 01666480445, ha offerto un ribasso pari al 10 % sul importo posto a base di gara per un importo pari a € 2172,78 oltre IVA di legge pari a € 478,01 per un importo complessivo pari a € 2.650,79;

DATO ATTO che la ditta GeoIside snc di Prezzavento R. & C. di Ascoli Piceno, P.IVA 01666480445 risulta iscritta all'anagrafica Antimafia degli esecutori Sisma 2016;

CONSIDERATO che l'importo offerto risulta congruo e rientra all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione per il progetto in oggetto, senza comportare ulteriori spese a carico dell'amministrazione;

CONSIDERATO che l'importo per i servizi di "EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO – AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE" risulta finanziato come di seguito indicato:

fondi del Bilancio Comunale - Ordinanza Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018;

CONSIDERATO che per l'esecuzione del servizio di EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO – AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE i fondi risultano disponibili al Capitolo 2570 del corrente esercizio finanziario;

RITENUTO di dover conferire le forniture e messa in opera di quanto sopra esposto in affidamento diretto alla ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 2.650,79 (comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2570 del corrente esercizio finanziario);

RICHIAMATO “l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” stipulato in data 28/12/2016 tra il Commissario, ANAC, e Invitalia;

DI DARE ATTO che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nella lettera d’invito e nel contratto di appalto;

DI STABILIRE, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale per “l’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

VISTO l’art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;
2. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;
3. **DI DARE ATTO** che l’importo per le opere di “EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO – AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE” risulta finanziato come di seguito indicato:
 - fondi del Bilancio Comunale – Ordinanza Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018;
4. **DI AFFIDARE** ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori di “EMERGENZA SISMA 2016 - RESTAURO CON ADEGUAMENTO SISMICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASA DEL FASCIO – AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE”, alla ditta **GeoIside snc di Prezzavento R. & C.** di Ascoli Piceno, P.IVA 01666480445, per un importo pari a € 2172,78 oltre IVA di legge pari a € 478,01 per un importo complessivo pari a € 2.650,79;
5. **DI IMPEGNARE** l’importo di € 2.650,79 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2570 del corrente esercizio finanziario;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;
7. **DI STABILIRE** che i lavori di cui alla presente dovrà essere completato entro 90 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;
8. **DI STABILIRE** il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;
9. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale per *“l’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;
10. **DI DARE ATTO** che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nella lettera d’invito e nel contratto di appalto;
11. **DI STABILIRE**, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:
 - a) **Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo**
Clausola n. 1:
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

12. **DI INVIARE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
13. **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - Ricostruzione Marinangeli Adolfo dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
14. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale secondo le vigenti disposizioni in materia;
15. **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli

